TESTO UNICO RIGUARDANTI L'ORDINAMENTO DEL CORPO REALE EQUIPAGGI MARITTIMI E LO STATO GIURIDICO DEI SOTTUFFICIALI DELLA REGIA MARINA

Art. 38

R. D. 9 novembre 1925, n. 2222, art. 7 e 8; R. D. 15 aprile 1926, n. 819, art. 2, modif

Premi annuali e di congedamento ai volontari a premio.

Ai volontari a premio delle varie categorie e specialita' spettano al termine della ferma di anni 4:

a) un premio di:

L. 500 per i radiotelegrafisti;

L. 600 per i cannonieri A, elettricisti, specialisti direzione tiro, siluristi, carpentieri, furieri e furieri di sussistenza;

L. 700 per i marinai, segnalatori, meccanici, fuochisti O., ed A., infermieri, musicanti e portuali;

L. 800 per i torpedinieri;

L. 1000 per i cannonieri P. ed artificieri, specialisti direzione tiro provenienti dai cannonieri P. e palombari, per ogni anno di servizio prestato; (4)

Il servizio prestato, ai fini della liquidazione dei premi suddetti, e' computato dalla data di decorrenza della ferma per i militari provenienti da arruolamento volontario e dal 1° ottobre dell'anno in cui fu concesso il trasferimento al volontariato a premio per i militari provenienti dal personale di leva. (6)

b) un premio di congedamento pari ad un premio annuale. Ai volontari a premio che, al termine della ferma di anni quattro, contraggono la ferma complementare a premio di anni due, viene corrisposto, all'atto della concessione, il premio relativo a tre anni. A coloro che abbiano ottenuto la ferma complementare a premio di anni due ed a coloro che abbiano ottenuto la commutazione alla ferma ordinaria di anni sei e vogliano o debbono congedarsi, al termine delle stesse, sara' corrisposto il premio relativo al secondo triennio di servizio, oltre ad un premio di congedamento pari a due premi annuali. Qualora abbiano invece chiesto ed ottenuto di vincolarsi ad ulteriori ferme complementari di un anno, spetta ad essi il seguente trattamento economico:

a) i premi di cui al precedente comma sono corrisposti all'atto della concessione del primo vincolo sotto forma di buoni postali fruttiferi oppure mediante versamento in conto corrente presso le Casse postali di risparmio;

b) a decorrere dalla quarta ferma annuale e' dovuto il trattamento di cui al penultimo comma del precedente art. 36;

c) e' corrisposto annualmente alla fine di ogni vincolo un premio di L. 1630, uguale per tutte le categorie, sotto forma di buoni postali fruttiferi, oppure mediante versamento in conto corrente presso le Casse postali di risparmio.

Ai volontari a premio prosciolti dalla ferma per motivi di salute o di famiglia vengono corrisposti, oltre agli eventuali premi annuali maturati, tanti dodicesimi del premio stesso quanti sono i mesi interi di ferma da essi compiuti. In caso di morte eguali compensi spettano agli eredi.

Nessun premio spetta ai prosciolti dalla ferma volontaria a premio per motivi diversi da quelli piu' sopra indicati.

Perdono altresi' il diritto ai premi maturati i volontari a premio trasferiti alle compagnie di disciplina, disertori, ammogliati senza autorizzazione, condannati dai tribunali ordinari a pene restrittive della liberta' personale superiori a due mesi, comunque condannati dai tribunali militari.

Versione in vigore dal 1 novembre 1937, non più in vigore dal 9 ottobre 2010 · versione 6

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Testo unico riguardanti l'ordinamento del Corpo Reale equipaggi marittimi e lo stato giuridico dei sottufficiali della Regia marina
Estremi	Regio decreto 18 giugno 1931, n. 914
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 27 luglio 1931

NOTE DI AGGIORNAMENTO

(4) Il Regio D.L. 30 novembre 1936, n. 2508, convertito senza modificazioni dalla L. 3 giugno 1937, n. 1014, ha disposto (con l'art. 22, comma 1) che "All'art. 38 sono apportate le seguenti varianti: 1ª variante: la lettera a) del 1° comma e' modificata nel senso che agli specialisti direzione tiro spetta il premio nella misura stabilita per i torpedinieri".

(6) Il Regio D.L. 27 ottobre 1937, n. 2117, convertito, con modificazioni, dalla L. 14 aprile 1938, n. 468 ha disposto (con l'art. 3, comma 1) che "La lettera a) del 1° comma dell'art. 38 del testo unico 18 giugno 1931-IX, 914, e successive modificazioni, e' modificata nei senso che ai radiotelegrafisti spetta il premio nella misura stabilita per i cannonieri P ed artificieri, specialisti direzione tiro provenienti dai cannonieri P e palombari".

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 29 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/testo-unico-riguardanti-l-ordinamento-del-corpo-reale-equipaggi/art-38-r-d-9-novembre-1925-n-2222-art-7-e-8-r-d-15-aprile-1926-n-819-art-2/versione/6

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it